



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

**SETTORE I – Assistenza agli Organi Istituzionali, Affari Generali.
Servizi Demografici, Statistica, Rilevazioni, Censimenti**

6° - Servizi Sanitari Delegati

C.so Italia, 72 – Tel. 0932 676275- Telefax 0932 676282 - E-mail: serv.sanita@comune.ragusa.it

Prot. n. 438\ROS

Ragusa, 8 aprile 2009

IL SINDACO

- Ravvisata la necessità di tutelare la comunità da comportamenti aggressivi tenuti da alcuni cani mal custoditi;
- Richiamate integralmente le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 – pubblicata sulla G.U.R.I. n. 68 del 23-3-09 - che stabiliscono obblighi particolari ai proprietari o detentori di cani, misure specifiche per la loro conduzione nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico nonché divieti per non esaltarne l'aggressività e per il rispetto delle caratteristiche morfologiche degli animali ;
- Tenuto conto che si è rivelato impossibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base solo della appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
- Ritenuto necessario sanzionare l'omessa stipula della polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane con misure idonee a garantire l'incolumità pubblica ed una tutela risarcitoria ai terzi;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;
- Visto il DPR 31-3-1979 che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;
- Vista la legge 14 agosto 1991 n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art.1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo e animale;
- Vista la legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 sull'istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo;
- Vista la legge 20 luglio 2004 n. 189 sulle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
- Visto il Decreto Ass. Reg. Sanità 13 dicembre 2007 sulle linee guida per il controllo del randagismo;
- Visto il Decreto Presidenziale reg. 12 gennaio 2007 n.7 sul regolamento esecutivo dell'art.4 della l.r. n. 15/2000;
- Ritenuta - ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 – la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di recenti episodi di aggressione alle persone ed ad animali da parte di cani;

ORDINA

di attuare quanto disposto dai seguenti articoli :

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza si applica ai proprietari ed ai detentori di cani di razza o legalmente definiti "meticci".
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

ART.2

OBBLIGHI

1. Il proprietario e il detentore di un cane, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1, 50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

- d) prima di acquisire un cane assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. I proprietari di cani inseriti nel Registro di cui al successivo art. 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare all'animale sempre, sia il guinzaglio che la museruola, nelle conduzione in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 3. I proprietari ed i detentori dei cani di cui sopra hanno, altresì, l'obbligo di esibire la polizza assicurativa di cui sopra e la documentazione relativa all'iscrizione all'anagrafe canina ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sè strumenti idonei (paletta e sacchetto) alla raccolta delle stesse.

ART.3

RILEVAZIONE, MONITORAGGIO E RIEDUCAZIONE

1. I Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato di aggressività, stabiliscono misure preventive e la necessità di interventi terapeutici comportamentali sugli animali da parte di medici veterinari comportamentalisti.
2. I Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8-2-1954 n. 320, tengono un Registro – costantemente aggiornato - dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati e, a seguito di morsicatura o aggressione di cani, sono tenuti ad attivare dei percorsi mirati all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
3. I medici veterinari liberi professionisti, nell'interesse della salute pubblica, segnalano ai Servizi Veterinari dell'AUSL n. 7 di Ragusa la presenza, tra i propri assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
4. Ai fini di un corretto rapporto uomo-animale e di una gestione responsabile del cane vengono organizzati dal Comune e dall'AUSL, in collaborazione con l'Ordine dei veterinari e le associazioni animaliste, percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione o patentino.
5. Nell'ambito della tutela dell'incolumità pubblica, il Comune con il Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, sulla base dell'anagrafe canina regionale, decidono quali proprietari hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi a carico dei quali ricade, altresì, l'onere di far fronte alle relative spese.

ART.4

DIVIETI

1. E' fatto divieto a chiunque : **A)** addestrare i cani in modo da esaltarne l'aggressività; **B)** operare selezioni o incroci di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; **C)** sottoporre i cani a doping così come definito all'art.1 com2 e 3 della legge 14-12-2000 n.376; **D)** effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane o non finalizzati a scopi curativi quali: recisione delle corde vocali; taglio delle orecchie; taglio della coda; fatta eccezione per i casi consentiti dalla O.M. del 3-3-2009 a cui la presente fa riferimento.
2. Il possesso o la detenzione dei cani inseriti nel Registro di cui al superiore art. 3 sono vietati a coloro i quali sono indicati al co. 1 dell'art. 4 dell'O.M. del 3-3-2009.

ART.5

SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18-8-2000 n. 267.
2. In caso di mancanza di copertura assicurativa o di mancata esibizione della polizza assicurativa e della documentazione relativa all'iscrizione all'anagrafe canina oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo accertatore dispone l'affidamento temporaneo del cane al canile convenzionato. Analogamente si procede nel caso in cui il proprietario, possessore o detentore, rientri in una delle categorie indicate nell'art. 4 co.1 dell'O.M. 3-3-2009.
3. La restituzione del cane al legittimo proprietario, da richiedersi perentoriamente entro 10 giorni dalla data di affidamento al canile convenzionato, è subordinata alla contestuale presenza dei seguenti presupposti:
 - a) assenza delle condizioni di cui all'art. 4 co.1 dell'O.M. del 3-3-2009 – pubblicata sulla GURI il 23-3-2009 -;
 - b) iscrizione all'anagrafe canina o comprovata identificazione del cane, tramite l'inserimento del microchip presso l'ambulatorio comunale di anagrafe canina o presso veterinario libero professionista;
 - c) esibizione della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi, valevole per almeno 6 mesi, nei confronti dei cani inseriti nel Registro di cui al superiore art. 3 co.2;
 - d) pagamento delle spese di recupero e ricovero dell'animale secondo le tariffe vigenti.
4. Al trasgressore che abbia la residenza anagrafica nel Comune di Ragusa e che non rientri in una delle categorie indicate all'art. 4 dell'O.M. del 3-3-2009, in deroga a quanto stabilito al co.2 del presente articolo, può essere affidata la custodia temporanea dell'animale, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni della normativa in materia e a darne comunicazione, tassativamente entro 10 gg. all'Ufficio Anagrafe canina del Comune di Ragusa. La omessa comunicazione è sanzionata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. In caso di rinuncia espressa da parte del proprietario alla restituzione dell'animale, ovvero di cani appartenenti a proprietario, possessore o detentore che rientri in una delle categorie indicate all'art. 4 co.1 dell'O.M. del 3-3-2009 ovvero trascorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo per la richiesta di restituzione, l'Ufficio comunale competente in materia di “ Tutela degli animali”, sulla base delle valutazioni del rischio effettuate dal servizio veterinario dell'AUSL n.7 di Ragusa, valuta l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari al ricovero, in via definitiva, del cane nel canile convenzionato oppure proporre agli organi competenti comunali il pagamento da parte del proprietario di una somma forfettaria da determinarsi con apposito regolamento comunale.

ART.6
VIGILANZA ED ESENZIONI

1. Si incarica di far rispettare la presente ordinanza il Corpo di Polizia Municipale ed il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa. E' fatto salvo il potere di accertamento proprio delle altre Forze di Polizia ai sensi dell'art. 13 della l. n.689/81.
2. Il recupero del cane, nei casi previsti, è effettuato dagli operatori incaricati all'accalappiatura dei cani vaganti.
3. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco ed ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

DISPONE

Notificare la presente al Prefetto di Ragusa – al Procuratore della Repubblica di Ragusa – al Questore di Ragusa – al Comandante Provinciale dei Carabinieri - al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – al Comandante della Polizia Provinciale - al Comandante della Polizia Municipale – all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.U.S.L. n.7 di Ragusa.

E' ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 21 della legge 6-12-1971 n.1034, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, al T.A.R. Sicilia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg. dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del DPR 24-11-1971 n.1199.

IL SINDACO
Nello Di Pasquale

